

sono sicuro ripeterà l'onorevole ministro, io mi vi acconcio e ritiro l'emendamento proposto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Non essendovi altro emendamento, pongo a partito l'articolo 1<sup>o</sup>, avvertendo che, siccome in quest'articolo sono citati diversi articoli della legge elettorale ora in vigore, l'approvazione di esso non preclude l'adito alla modificazione di alcuno degli articoli citati. E faccio quest'avvertenza perchè vi sono emendamenti all'articolo 2<sup>o</sup> che potrebbero modificare gli articoli richiamati in questo.

Con questa riserva pongo a partito l'articolo 1<sup>o</sup>.

(È approvato).

“ Art. 2. Il numero dei collegi elettorali politici per tutto il Regno è di 508. Ciascun collegio elegge un deputato. ”

Quest'articolo abbraccia tutte le questioni affacciate dall'onorevole Engel, dagli onorevoli Sineo e Palberti, e dall'onorevole Massabò.

L'onorevole Engel ha proposto questo emendamento:

“ Il numero dei deputati in tutto il regno è di 508. Il riparto dei Collegi elettorali verrà fatto modificando secondo le norme seguenti i Collegi esistenti prima della promulgazione della legge 7 maggio 1882. ”

Ad essi si collega quest'altro emendamento:

“ Nessun Collegio potrà comprendere Comuni appartenenti a Provincie diverse. Nessun Comune potrà essere diviso in più Collegi. Compatibilmente con queste norme, il riparto del territorio del regno in Collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale che verrà accertata nel prossimo censimento. ”

Gli onorevoli Sineo e Palberti propongono un emendamento in questi termini:

“ Il numero dei Collegi elettorali politici per tutto il regno è di 508. Ciascun Collegio elegge un deputato, *salva l'eccezione di cui all'articolo aggiuntivo 3 bis.* (da noi proposto). ”

Il pensiero che informa gli emendamenti presentati dagli onorevoli Engel e Sineo, è lo stesso: cioè, che le città non siano punto divise in più collegi, ma formino un unico collegio, eleggendo tanti deputati, quanti possono corrispondere al numero loro spettante; con questa differenza, che l'onorevole Sineo sopprimerebbe la rappresentanza delle minoranze, mentre l'onorevole Engel manterrebbe questa disposizione della legge attuale.

Do all'onorevole Engel facoltà di parlare, per svolgere la sua proposta, facendogli per altro

osservare che parte del suo emendamento è già accolta dalla Commissione.

**Engel.** Gli emendamenti da me proposti erano veramente due.

L'uno riguardava l'articolo 2 e mirava a conservare, per quanto fosse possibile, il riparto dei collegi, quale esisteva prima del 1882.

Questo concetto mio è stato dalla Commissione accettato per quanto ha detto ieri l'onorevole relatore. Tuttavia il concetto come venne accolto dalla Commissione, è alquanto diverso da quello che io avevo proposto.

La Commissione adoperò la frase *tenendo conto*, il che vorrebbe dire che resta ancora rimesso all'arbitrio della Commissione parlamentare per il riparto dei collegi di discostarsene più o meno.

Il concetto mio invece era, che alla Commissione si fornissero dei criteri precisi per questo riparto. Se tale mio concetto venisse totalmente accolto dalla Commissione io sarei dispostissimo a ritirare il mio emendamento.

Ma allora nell'articolo 4 della Commissione, invece di dire: *tenendo conto*, converrebbe dire: *attenendosi*. Mi spiego.

L'articolo 4 dice così:

“ Il riparto del territorio del Regno in collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale accertata col censimento del 31 dicembre 1881, e in modo che nessun collegio comprenda Comuni appartenenti a Provincie diverse. Compatibilmente con queste norme la tabella dei nuovi collegi verrà compilata tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge 22 gennaio 1882, n. 593. ”

Invece dovrebbe dirsi: “ *attenendosi alla circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge* ” ecc. Questa mi pare che sarebbe una dicitura più determinata e precisa.

Ora, venendo al complesso degli emendamenti da me proposti, debbo dire che il mio concetto è stato di dare in generale ai lavori della Commissione un criterio fisso, e cioè di stabilire il collegio a seconda di enti organici, di costituirlo organicamente.

Io certamente non potrei ripetere tutto quello che ha detto l'onorevole Sineo che mi ha prevenuto a mia insaputa e con mia soddisfazione nella presentazione di questo emendamento, sebbene il mio sia più largo. Tuttavia le ragioni dall'onorevole Sineo esposte in favore del mantenimento dello scrutinio di lista nelle grandi città (ragioni che io nemmeno potrei aspirare a ripetere con la stessa autorità) valgono anche per il mio emendamento; per cui io mi dispenso dal ridirle alla